

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori VITALONE, MAZZOLA, BAUSI, PINTO, GALLO,
DI LEMBO, LOMBARDI, DE GIUSEPPE, ANDÒ, COVIELLO
e CHIMENTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1989

Nuove norme per il conferimento degli uffici direttivi e di funzioni semidirettive nei tribunali, nelle procure della Repubblica e nelle preture delle sedi giudiziarie di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale situazione degli organici e del sistema delle promozioni della Magistratura si caratterizza sotto un duplice profilo: mentre per l'accesso alla categoria dei magistrati di appello sono rimasti i «ruoli aperti», le promozioni a magistrato di cassazione e a magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori sono assoggettate ad un preventivo giudizio di idoneità e sono poi condizionate dalla effettiva sussistenza delle relative vacanze (articoli 7, 17 e 19 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale del 7-10 maggio 1982, n. 86). Ne deriva una sempre crescente presenza, negli uffici di merito, di «magistrati dichiarati idonei ad

essere ulteriormente valutati per la nomina a magistrato di cassazione» e di «magistrati dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati per la nomina alle funzioni direttive superiori». Per tutti costoro, trattenuti nelle precedenti funzioni, anche se con l'attribuzione del trattamento economico corrispondente al «grado» superiore, le uniche prospettive di carriera sono rappresentate appunto dall'accesso alla Corte suprema come consigliere o come presidente di sezione, ovvero ai posti direttivi di presidente del tribunale, consigliere istruttore e procuratore della Repubblica delle grandi sedi giudiziarie di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, nonché di presidente della sezione di sorve-

glianza e di presidente di sezione della corte d'appello. Ma si tratta di sbocchi che solo pochi raggiungono, per lo più in età prossima al pensionamento, attesa la scarsa mobilità di coloro che si insediano nei posti direttivi e il non elevato numero di vacanze che ogni anno si verificano nei ranghi della Cassazione e della Procura generale presso la stessa.

Infatti i posti di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati sono 102, mentre sono 505 i posti di consigliere di cassazione ed equiparati: e ciò a fronte di diverse centinaia di magistrati dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati ai fini della progressione in carriera, ma che restano irrimediabilmente «congelati» nelle precedenti funzioni, nonostante le attitudini dimostrate sia per le funzioni di legittimità che per le funzioni direttive.

A questo stato di cose, fonte di innegabile disagio per una fascia consistente di magistrati, fa riscontro una configurazione delle strutture dirigenziali degli uffici di merito che risale - salvo pochi, marginali, ritocchi - alle piante organiche allegate all'Ordinamento giudiziario del 1941. In base a tale assetto la direzione dei tribunali, delle procure della Repubblica e degli uffici di istruzione delle più importanti città è tuttora attribuita a magistrati di cassazione, anche quando - com'è il caso di Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Firenze, Genova, Bari, Catania, eccetera - i relativi organici raggiungono dimensioni nettamente superiori a molte corti di appello, comprese quelle degli stessi capoluoghi dove ha sede il tribunale (ad esempio il tribunale di Roma conta 216 giudici, 34 presidenti di sezione, 1 consigliere istruttore e 1 consigliere istruttore aggiunto, laddove la corte d'appello di Roma si compone di 94 consiglieri e 22 presidenti di sezione).

Ciò nonostante, e malgrado gli importantissimi compiti progressivamente assegnati ai tribunali nel campo civile ed in quello penale,

le funzioni direttive superiori (ex grado 3°) sono rimaste riservate esclusivamente ai due vertici della corte d'appello (primo presidente e procuratore generale).

Ugualmente dicasi per la funzione di pretore dirigente delle sedi più importanti (preture divise in sezioni), attualmente attribuita a magistrati di appello pur quando si tratta di uffici composti da 111 (Milano), 108 (Napoli) e addirittura 157 giudici (Roma), ossia con organici superiori a quelli di molti tribunali e persino di molte corti d'appello.

Con il presente disegno di legge si intende intervenire su tale situazione attraverso la valorizzazione delle funzioni direttive dei tribunali, delle procure della Repubblica e delle preture di maggiore importanza.

Per i primi e le seconde si propone che la dirigenza sia affidata a magistrati di cassazione con funzioni direttive superiori, mentre per le preture si propone l'attribuzione dell'ufficio di consigliere pretore dirigente ad un magistrato di cassazione.

Viene poi prevista l'istituzione, nei tribunali suddetti, dell'ufficio di presidente aggiunto, con il grado di consigliere di cassazione, chiamato a sostituire il presidente in caso di mancanza o di impedimento di quest'ultimo; contemporaneamente si prevede che i posti di presidente di sezione e di procuratore della Repubblica aggiunto siano ricoperti da magistrati di cassazione.

Si propone, poi, quale logico corollario (in analogia con precedenti innovazioni legislative: *cfr.* articolo 3 legge 22 dicembre 1973, n. 884) che - nella prima applicazione della nuova legge - nei posti direttivi così modificati continuino ad esercitare le loro funzioni, a domanda, gli attuali presidenti titolari, i presidenti di sezione, i procuratori della Repubblica, i procuratori della Repubblica aggiunti e i pretori dirigenti, purchè in possesso dei relativi titoli di carriera.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nelle sedi indicate dalla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, gli uffici direttivi di presidente del tribunale e di procuratore della Repubblica sono conferiti a magistrati di cassazione con funzioni direttive.

2. Nelle stesse sedi:

a) è istituito il posto di presidente aggiunto del tribunale, conferito ad un magistrato di cassazione, il quale presiede il tribunale in caso di mancanza o di impedimento, del presidente;

b) i posti di procuratore aggiunto sono attribuiti a magistrati di cassazione.

3. Nella prima applicazione della presente legge gli uffici direttivi di cui al comma 1 sono attribuiti, a domanda, ai presidenti dei tribunali ed ai procuratori della Repubblica che esercitano le rispettive funzioni nel momento di entrata in vigore della legge medesima e che siano già stati dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati per la nomina alle funzioni direttive superiori; analogamente si provvede per i presidenti di sezione dei tribunali suddetti e per i procuratori aggiunti che esercitano le funzioni nel momento di entrata in vigore della legge, purchè siano già stati nominati magistrati di cassazione ovvero siano stati dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati per la nomina a magistrato di cassazione.

4. L'articolo 104 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, continua a trovare applicazione nei tribunali diversi da quelli di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Nelle sedi indicate dalla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, l'ufficio direttivo di consigliere pretore dirigente è conferito ad un magistrato di cassazione.

2. Nella prima applicazione della presente legge l'ufficio è conferito, a domanda, al consigliere pretore dirigente che esercita le funzioni nel momento di entrata in vigore della legge medesima e che sia già stato nominato magistrato di cassazione o sia stato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato per la nomina a magistrato di cassazione.